

Publicato il 05/05/2022

**N. 00610/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01002/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Comune di Altamura, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gallipoli ed elettivamente con lui domiciliato in Bari alla Piazza Giuseppe Garibaldi n. 49 (presso lo studio Filippo Panizzolo);

***nei confronti***

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Vito Zaccaria con domicilio digitale p.e.c., come da

Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione cautelare*

quanto al ricorso introduttivo, degli atti del procedimento di revoca delle autorizzazioni n. 544/2016 e n. 545/2016 e in particolare, della nota prot. 35914 del 23.05.2019, notificata il 27.5.2019, a firma del Dirigente Responsabile e il Coordinatore dell'Ufficio di Piano avente a oggetto avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Casa di riposo *ex art. 65 RR Puglia n. 4/2007* e di RSSA *ex art. 66 RR Puglia n. 4/2007*; del provvedimento di cui alla nota prot. prot. 45886 del 27.06.2017, notificata il 28.06.2019, concernente diffida alla cessazione dell'attività di Casa di riposo *ex art. 65 RR Puglia n. 4/2007*; della nota inviata a mezzo pec in data 22.07.2019 prot. 52645 concernente conferma della diffida del 27.06.2019; e di ogni altro atto ai predetti connesso o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;

quanto all'istanza di accesso datata 20.9.2019, per l'accertamento *ex art. 116, comma 2, c.p.a.* del diritto di accesso esercitato mediante istanza del 25/07/2019, con cui s'è domandato, con riferimento alle autorizzazioni ai sensi degli artt. 65 e 66 RR n. 4/2007 de -OMISSIS-s.r.l., di conoscere "*tutte le istanze eventualmente inoltrate e/o depositate dalla -OMISSIS-s.r.l., presso l'Amministrazione regionale, finalizzate ad ottenere il subentro e/o la revoca delle autorizzazioni tuttora in capo a -OMISSIS-s.r.l., e comunque ogni atto amministrativo eventualmente adottato a seguito delle iniziative della -OMISSIS- s.r.l.*"; e per l'annullamento del silenzio-rifiuto maturato sulla medesima istanza del 25/07/2019;

quanto ai motivi aggiunti del 10.11.2020, per l'annullamento, per quanto di interesse, della delibera della Giunta della Regione Puglia 12 agosto 2020 n. 1409 pubblicata sul BURP n. 127 dell'8 settembre 2020 ed ogni altro

atto al predetto connesso e presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;

quanto ai motivi aggiunti del 25.3.2021, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., del provvedimento di cui alla determinazione n. 379 del 24.03.2021 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Altamura, avente ad oggetto "*Casa di riposo. Revoca Autorizzazione*"; nonché per l'annullamento degli atti del procedimento di revoca delle autorizzazioni n. 544/2016 e n. 545/2016 già impugnati con ricorso principale e in particolare: la nota prot. 35914 del 23.05.2019, notificata il 27.05.2019, a firma del Dirigente Responsabile e il Coordinatore dell'Ufficio di Piano avente ad oggetto avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Casa di riposo ex art. 65 RR Puglia n. 4/2007 e di RSSA ex art. 66 R.R. Puglia n. 4/2007; il provvedimento di cui alla nota prot. 45886 del 27.06.2017, notificata il 28.06.2019, concernente diffida alla cessazione dell'attività di Casa di riposo ex art. 65 RR Puglia n. 4/2007; la nota inviata a mezzo p.e.c. in data 22.07.2019 prot. 52645 concernente conferma della diffida del 27.06.2019; ogni altro atto ai predetti connesso e presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;

quanto ai motivi aggiunti del 29.3.2021, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e revoca del decreto presidenziale n. 121/2021, del provvedimento di cui alla determinazione n. 379 del 24.03.2021 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Altamura, avente ad oggetto "*Casa di riposo. Revoca Autorizzazione*" e, comunque, per l'annullamento degli atti del procedimento di revoca delle autorizzazioni n. 544/2016 e n. 545/2016 già impugnati con ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Altamura e di Regione Puglia e di Ser.Co. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente -OMISSIS-, titolare e gestore della Residenza “-OMISSIS-”, sita in Altamura, struttura per anziani adibita in parte a casa di riposo, in parte a residenza socio-sanitaria assistita, rappresenta che l’edificio presso il quale è collocata la residenza originariamente apparteneva a -OMISSIS- S.r.l., che lo aveva concesso in uso a -OMISSIS-, nell’ambito di un contratto novennale di affitto d’azienda stipulato in data 8.09.2011.

-OMISSIS- S.r.l. era poi dichiarata fallita dal Tribunale civile di Bari, con decreto depositato il 5.03.2012 e l’immobile in questione, confluito nella massa fallimentare, veniva locato dalla Curatela fallimentare alla società ricorrente con contratto oneroso, sottoscritto in data 1.10.2013.

L’edificio era successivamente posto in vendita, con ordinanza del 4.4.2018 del Tribunale di Bari – Sezione fallimenti, che ne disponeva la vendita senza incanto alla -OMISSIS-s., nonostante un’offerta migliorativa presentata da -OMISSIS-, in data 14.1.2019.

La vendita era impugnata dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione II che, con ordinanza del 25.7.2019, la sospendeva fino alla decisione di merito.

Nel frattempo, la ricorrente riceveva da parte del Comune di Altamura – Ufficio di Piano, una comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni alla casa di riposo e RSSA, concesse con le determinazioni n. 544 e n. 545 del 30.06.2016.

-OMISSIS- insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 5.8.2019 e depositato il 30.8.2019, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) incompetenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 63 L.R. Puglia n. 19/2006 – violazione degli artt. 3, 5 e 8 L.R. Puglia n. 9/2017, nonché dei Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 – carenza di istruttoria – erronea presupposizione in fatto e in diritto – eccesso di potere; 2) violazione dei principi del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell'art. 38 RR Puglia n. 4/2007 – erronea presupposizione in fatto e in diritto – carenza di istruttoria – eccesso di potere per sviamento – disparità di trattamento; 3) violazione dei principi del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell'art. 63 L.R. Puglia n. 19/2006, nonché dell'art. 52 L.R. cit. - violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 42 e 65 RR Puglia n. 4/2007 – erronea presupposizione in fatto e in diritto – carenza di istruttoria – difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento – disparità di trattamento.

Con successiva istanza depositata il 20.9.2019, la ricorrente chiede l'accertamento, *ex art. 116, comma 2, c.p.a.*, del diritto di accesso esercitato mediante istanza del 25/07/2019, con cui s'è domandato, con riferimento alle autorizzazioni ai sensi degli artt. 65 e 66 RR n. 4/2007 de -OMISSIS-s.r.l., di conoscere *"tutte le istanze eventualmente inoltrate e/o depositate dalla -OMISSIS- s.r.l., presso l'Amministrazione regionale, finalizzate ad ottenere il subentro e/o la revoca delle autorizzazioni tuttora in capo a -OMISSIS-s.r.l., e comunque ogni atto amministrativo eventualmente adottato a seguito delle iniziative della -OMISSIS- s.r.l."*; nonché l'annullamento del silenzio-rifiuto maturato sulla medesima istanza del 25/07/2019.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione Puglia, riferendo che, con nota prot. AOO082/0005643 del 26.11.2019, essa ha dato riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, comunicando alla società interessata che *“agli atti della scrivente Sezione non vi sono atti e documenti dei quali chiedete la visione ed estrazione di copia, in particolare istanze inoltrate da -OMISSIS- s.r.l., né atti e provvedimenti inerenti la revoca delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture in titolarità e gestione della società in indirizzo, né corrispondenza intercorsa con -OMISSIS- s.r.l.”*.

Nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019, fissata per il giudizio di accesso, la ricorrente dichiara di non avere più interesse all'accesso documentale.

Con sentenza parziale n. 1706 del 20.12.2019, questa Sezione dichiara improcedibile il ricorso per l'accesso documentale, stante il sopravvenuto difetto di interesse.

Si costituisce anche il Comune di Altamura per resistere nel giudizio.

Con i primi motivi aggiunti del 10.11.2020, la ricorrente impugna, per quanto di interesse, la delibera della Giunta della Regione Puglia 12 agosto 2020 n. 1409 pubblicata sul BURP n. 127 dell'8 settembre 2020 ed ogni altro atto al predetto connesso e presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.

Deduce le seguenti censure di diritto: violazione dei principi del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 8, nonché degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 9/2017, della L.R. 53/2017 e s.m.i., nonché degli artt. 9 e ss. R.R. 4/2019, erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia grave e manifesta, malgoverno del procedimento, disparità di trattamento.

Si costituisce la controinteressata, -OMISSIS-, per resistere nel giudizio.

Alle udienze del 18.11.2020 e del 17.3.2021, la causa è ripetutamente rinviata, su istanza della ricorrente.

Con i secondi motivi aggiunti del 25.3.2021, la ricorrente chiede poi l'annullamento, previa concessione di misure cautelari anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., del provvedimento di cui alla determinazione n. 379 del 24.03.2021 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Altamura, avente ad oggetto "*Casa di riposo. Revoca Autorizzazione*", nonché l'annullamento degli atti del procedimento di revoca delle autorizzazioni n. 544/2016 e n. 545/2016 già impugnati con ricorso principale.

Deduce le seguenti censure di diritto: A) incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 63 L.R. Puglia n. 19/2006, violazione degli artt. 3, 5 e 8 L.R. Puglia n. 9/2017, nonché dei Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019, carenza di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto, eccesso di potere; B) violazione dei principi del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 R.R. Puglia n. 4/2007, erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento; C) violazione dei principi del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 63 L.R. Puglia n. 19/2006, nonché dell'art. 52 L.R. cit., violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 42 e 65 R.R. Puglia n. 4/2007, erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento.

Con decreto presidenziale n. 121 del 26.3.2021, è respinta l'istanza cautelare interinale della ricorrente.

Con i terzi motivi aggiunti del 29.3.2021, la ricorrente chiede infine l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e revoca del decreto presidenziale n. 121/2021, del provvedimento di cui alla determinazione n. 379 del 24.03.2021 del

Dirigente del 4° Settore del Comune di Altamura, avente ad oggetto “*Casa di riposo. Revoca Autorizzazione*” e, comunque, l’annullamento degli atti del procedimento di revoca delle autorizzazioni n. 544/2016 e n. 545/2016 già impugnati con ricorso principale.

Deduce le seguenti censure di diritto: violazione dei principi del giusto procedimento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 RR Puglia n. 4/2007, erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento della causa, disparità di trattamento.

Con decreto presidenziale n. 122 del 29.3.2021, è accolta l’istanza cautelare interinale della ricorrente, sul presupposto che “*il giudice civile dell’esecuzione ha acconsentito al materiale ingresso nell’esercizio dell’attività della -OMISSIS-, soggetto che fa capo alla società -OMISSIS-, ma, nell’ambito di quel giudizio, è stato notificato dalla ricorrente il giorno 26 marzo u. s., un ricorso in cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione di cui si dovrà attendere l’esito; inoltre, tutori e familiari dei pazienti della Casa di riposo ricorrente hanno proposto opposizione agli atti esecutivi in sede civile, al fine di contestare quanto statuito dal detto giudice dell’esecuzione... alla luce del nuovo quadro rappresentato dalla ricorrente con gli ultimi motivi aggiunti e stante l’imminenza dello sgombero - sussistono i presupposti della misura cautelare interinale, al fine di consentire che sia meglio definito il quadro delle controversie in atto sul rilascio dell’immobile e per evitare che il trasloco avvenga esponendo a rischi gli ospiti della Casa di riposo, in un momento in cui l’emergenza pandemica minaccia i soggetti più fragili*”.

Con atto depositato il 16.4.2021, la ricorrente rinuncia alle istanze cautelari formulate con il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti.

Nella camera di consiglio del 21.4.2021, il Collegio prende atto della rinuncia alla tutela cautelare.

Con successive memorie e note di udienza, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.

All'udienza del 4 maggio 2022, la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione dell'impugnativa degli atti del Comune di Altamura, in quanto essa ha trasferito la propria sede nel Comune di Gravina (Ba).

La causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso e i triplici motivi aggiunti sono in parte inammissibili, in parte infondati, in parte improcedibili, nel senso che sarà precisato qui di seguito.

III – In primo luogo, va meglio ricostruita la vicenda in fatto.

Con separate istanze del 27.4.2016, la società -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Altamura (Comune capofila dell'Ambito territoriale per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali) l'autorizzazione all'esercizio di una Casa di riposo, *ex art. 65* Regolamento regionale n. 4/2007, nonché l'autorizzazione all'esercizio di una Residenza socio-assistenziale, *ex art. 66* Regolamento regionale n. 4/2007.

Le due istanze sono state corredate da un "*contratto precario immobiliare oneroso*" stipulato in data 1.10.2013 fra la ricorrente e la Curatela del fallimento "-OMISSIS- S.r.l.", avente a oggetto gli immobili destinati all'esercizio delle attività socio-assistenziali da autorizzare. Ciò in quanto l'art. 39 R.R. n. 4/2007 prevede che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, la domanda deve essere corredata anche da "*indicazione dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa*".

Il Comune ha rilasciato le richieste autorizzazioni, con la determina n. 544/2016, avente a oggetto l'autorizzazione all'esercizio della Casa di riposo, *ex art. 65* R.R. n. 4/2007, e con la determina n. 545/2016, ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio della Residenza socio-assistenziale, *ex art. 66* R.R. n. 4/2007.

Sennonché, con nota del 30.10.2018, la controinteressata -OMISSIS- ha chiesto al Comune di subentrare nelle predette autorizzazioni, *ex artt.* 38-40 R.R. n. 4/2007.

A sostegno di tale istanza, la società -OMISSIS- ha rappresentato che, a seguito di partecipazione all'asta pubblica nell'ambito della procedura fallimentare de -OMISSIS- S.r.l., è risultata aggiudicataria del compendio immobiliare detenuto dalla società -OMISSIS-.

Con nota del 21.5.2019, la -OMISSIS- ha inoltrato al Comune copia del titolo di proprietà del compendio immobiliare, ossia il decreto di trasferimento del Tribunale di Bari - Ufficio Fallimenti rep. n. 78/2019 del 28.3.2019.

Con altra nota del 21.5.2019, la -OMISSIS- ha reiterato l'istanza di "subentro", ai sensi degli artt. 38-40 R.R. n. 4/2007.

Con la nota prot. n. 35914 del 23.5.2019, il Comune, stante l'avvenuto trasferimento della proprietà del compendio immobiliare, ha comunicato alla società -OMISSIS- l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni di cui alle determine n. 544/2016 e n. 545/2016.

Con memoria datata 30.5.2019, *ex art.* 10-bis legge n. 241/1990, la società -OMISSIS- ha rappresentato di aver proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice civile delegato non aveva sospeso la vendita e, nel contempo, altro reclamo avverso l'ordine di liberazione degli immobili. Con la detta memoria, la società ricorrente chiedeva l'archiviazione del procedimento e, comunque, la sua sospensione in attesa degli esiti dei giudizi civili di esecuzione in corso.

Con nota prot. n. 39637 del 5.6.2019, il Comune ha invitato le società -OMISSIS- e -OMISSIS- a comunicare l'esito dei giudizi in corso, ai fini dell'istruttoria.

Con successiva nota prot. n. 40630 del 10.6.2019, il Comune ha comunicato alle società -OMISSIS- e -OMISSIS- che il termine di revoca

delle autorizzazioni veniva sospeso sino all'esito del giudizio relativo all'ordine di liberazione degli immobili.

Con nota del 12.6.2019 la -OMISSIS- ha trasmesso al Comune copia del provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla società -OMISSIS- avverso l'ordine di liberazione degli immobili, nonché copia del provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla società -OMISSIS- avverso il provvedimento con il quale il Giudice civile delegato non aveva sospeso la vendita.

Con nota prot. n. 45886 del 27.6.2019, il Comune, dopo aver rilevato che il titolo di godimento degli immobili costituisce requisito per il rilascio delle autorizzazioni, ha diffidato la società -OMISSIS- a cessare l'attività della Casa di Riposo *ex art. 65 R.R. 4/2007* entro 30 giorni, trascorso il quale avrebbe proceduto alla revoca; nel contempo, ha demandato alla Regione Puglia l'adozione del provvedimento di propria competenza in ordine alla Residenza socio-assistenziale, *ex art. 66 R.R. n. 4/2007*, precisando che, a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, le competenze non erano più in capo all'Ambito territoriale.

Con nota prot. n. 45891 del 27.6.2019, il Comune ha rigettato l'istanza di "subentro" a suo tempo presentata dalla società -OMISSIS-.

Con nota prot. n. 54367 del 29.7.2019, il Comune, stante l'avvenuta sospensione dell'esecuzione del rilascio degli immobili, ha sospeso il termine di revoca della autorizzazione n. 544 del/2016.

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha impugnato i seguenti atti: la nota prot. n. 35914 del 23.5.2019, con la quale il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca delle predette autorizzazioni; la nota prot. n. 45886 del 27.6.2019, con la quale il Comune ha diffidato la società ricorrente alla cessazione dell'attività della Casa di riposo, *ex art. 65 Regolamento regionale n. 4/2007*; la nota prot. n. 52645, con la quale il Comune ha confermato la diffida del 27.6.2019.

Con la nota del 6.3.2020, acquisita al Comune il 10.3.2020 prot. n. 19453, l'Ufficiale giudiziario, stante un nuovo provvedimento del Giudice civile dell'esecuzione del 7.1.2020, ha fissato al 18.3.2020 il rilascio degli immobili. Sennonché, all'esito dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020 (ad oggetto misure connesse all'emergenza pandemica da Covid-19), la procedura di rilascio degli immobili è rimasta sospesa.

In vista dell'udienza del 18.11.2020, già fissata per la trattazione del merito del ricorso introduttivo, la società -OMISSIS- ha proposto un primo atto di motivi aggiunti con il quale ha impugnato un provvedimento della Regione Puglia, segnatamente la delibera di G.R. n. 1409 del 12.8.2020 che, nell'ambito del procedimento riguardante la "conferma" dell'autorizzazione per la R.S.A. e l'accreditamento dei posti letto, ha disposto la sospensione del procedimento riguardante la società ricorrente per "*verifica legittimità atto di autorizzazione al funzionamento*".

Con nota p.e.c. datata 22.12.2020, la società -OMISSIS- (proprietaria degli immobili detenuti dalla ricorrente) ha informato il Comune che, con provvedimento depositato il 2.12.2020, il Giudice dell'esecuzione ha disposto che "*l'Esecutato occupante l'immobile in questione (id est: la società -OMISSIS-), è dichiarato onerato di dare e di far dare corso alla attuazione dell'Ordine di Liberazione*".

Con determina n. 379 del 24.3.2021, il Comune resistente ha disposto la revoca dell'autorizzazione relativa alla Casa di riposo, ex art. 65 R.R. n.4/2007, rilasciata alla società -OMISSIS-con la determina n.544/2016. Tale determina comunale è stata impugnata dalla società ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti.

In data 29.3.2021 la società ricorrente ha proposto un terzo atto di motivi aggiunti, deducendo ulteriori motivi di censura sulla determina n. 379 del 24.3.2021.

IV - Il ricorso introduttivo riguarda atti comunali endoprocedimentali non lesivi, di guisa che esso è da ritenersi inammissibile, per difetto di interesse.

Ad ogni buon conto, la disamina di tale gravame è assorbita nell'analisi del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti, dei quali va dichiarata l'improcedibilità.

V - Il primo ricorso per motivi aggiunti impugna la delibera della Giunta regionale pugliese 12 agosto 2020 n. 1409 pubblicata sul BURP n. 127 dell'8 settembre 2020, con la quale la Regione Puglia, apportando modifiche alla precedente delibera di G.R. n. 1006/2020, ha sospeso il procedimento riguardante la conferma dell'autorizzazione e l'accreditamento di posti-letto in capo a -OMISSIS-, al fine di consentire una *“verifica legittimità atto di autorizzazione al funzionamento”*. Ciò a seguito di denunce della -OMISSIS- che, a mezzo di diffide inviate agli Uffici regionali e al Comune di Altamura, aveva segnalato la perdita dei requisiti in capo alla ricorrente per l'esercizio dell'attività di RSSA.

Le verifiche volute dalla Regione attengono ai presupposti in base ai quali -OMISSIS- ha ottenuto, nel 2016, l'autorizzazione all'esercizio della RSSA dal Comune di Altamura (Ente che, a quell'epoca, era competente al rilascio delle autorizzazioni per attività socio-sanitarie), presupposti che, come detto, la società -OMISSIS- ha messo in discussione. Tuttavia, non è per tale ragione che l'Ente regionale ha sospeso il procedimento di autorizzazione e accreditamento; lo ha fatto, piuttosto, per plausibili motivi di cautela, allorché ha appreso che -OMISSIS- non aveva più alcun titolo detentivo legittimo che le consentisse di utilizzare la struttura occupata per l'esercizio dell'attività di RSA e di RSSA.

Le censure dei primi motivi aggiunti vanno, pertanto, disattese, in quanto la normativa di cui all'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990 non priva l'Amministrazione regionale di un generale potere di cautela nell'esercizio del quale, in presenza di motivate esigenze, le è consentito di

sospendere il procedimento amministrativo (cfr.: T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 30/03/2021, n. 78). La cessazione della sospensione dipende unicamente dalla ricorrente poiché il titolo di godimento dell'immobile costituisce "requisito" dell'autorizzazione regionale, anche in ragione del particolare dettaglio con il quale l'artt. 66 R.R. n. 4/2017 impone le caratteristiche del modulo abitativo della RSSA per anziani, sicché il provvedimento regionale che sospende il procedimento autorizzatorio è da ritenersi congruamente motivato e, comunque, legittimo.

Ciò resta plausibile anche se si considera la sopravvenienza di fatto dichiarata dalla ricorrente, vale a dire il trasferimento della sede della ricorrente nel Comune di Gravina (Ba).

La sospensione del procedimento regionale potrà senz'altro cessare, allorquando la ricorrente avrà dimostrato alla Regione di essere in possesso di un'autorizzazione comunale all'esercizio della RSSA in Gravina. In alternativa, la ricorrente potrà anche reimpostare *ex novo* il procedimento regionale, dimostrando di avere i requisiti per aprire una RSSA per anziani nel Comune di Gravina.

VI – Il secondo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile, per la dichiarata sopravvenienza del difetto di interesse ad impugnare il procedimento comunale di revoca delle autorizzazioni n. 544/2016 e n. 545/2016.

VII – Stessa cosa dicasi per il terzo atto di motivi aggiunti mediante il quale - con unica censura - la ricorrente ha dedotto che il provvedimento comunale di revoca sarebbe "piegato" alle finalità perseguite dalla società - OMISSIS- ossia quelle di "subentrare" alla società ricorrente, quindi di appropriarsi delle sue autorizzazioni e dei suoi pazienti. Anche per questo provvedimento comunale è stata dichiarata dalla ricorrente la perdita di interesse all'impugnativa, a seguito del trasferimento di sede da Altamura a Gravina. Di ciò questo Collegio può soltanto prendere atto.

VIII – In conclusione, il ricorso e i triplici motivi aggiunti sono inammissibili, infondati e improcedibili, nel senso precisato dalla motivazione. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità e la complessità delle problematiche sottese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili e improcedibili, nel senso di cui alla motivazione. Respinge perché infondati i primi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**